

CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI TRIVIGNANO UDINESE E PRECENICCO

L'anno duemilaventiquattro il giorno __ (__) del mese di luglio, tra il Comune di Trivignano Udinese c.f. 00467200309, legalmente rappresentato dal Sindaco Tuniz Roberto e il Comune di Precenicco c.f. 83000970307, legalmente rappresentato dal Sindaco De Nicolò Andrea, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO CHE

L'Amministrazione comunale di Trivignano Udinese con deliberazione del C.C. n. __ del __.07.2024, esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione comunale di Precenicco, con deliberazione del C.C. n. __ del __.07.2024, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m. i. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997 s.m. i.;

ART. 1 OGGETTO E FINE

I Comuni di Trivignano Udinese e di Precenicco, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Trivignano Udinese assume la veste di capo convenzione.

ART. 3 NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del Consiglio d'Amministrazione Nazionale dell'Agenzia Autonoma dell'Albo dei Segretari Comunali, si osserveranno le disposizioni in materia di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e n. 164/2000 del medesimo organismo dell'ex-Agenzia, compatibilmente con l'attuale normativa vigente e le disposizioni contrattuali di categoria in materia di convenzioni di segreteria.

ART. 4 MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario comunale presti la sua opera in tutti gli enti.

Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del segretario comunale provvederà il vicesegretario della segreteria convenzionata individuato nel vicesegretario che verrà nominato dal sindaco del Comune capo convenzione tra i dipendenti degli enti convenzionati.

In assenza del vicesegretario dovrà provvedere per l'intera sede convenzionata, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, un segretario comunale supplente o reggente.

Resta fermo che, in virtù delle disposizioni vigenti, l'incarico di supplenza del vicesegretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

ART. 5 ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i sindaci dei Comuni, sentito il segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Di norma la giornata lavorativa del Segretario viene svolta interamente in uno dei due comuni, in modo da ridurre gli spostamenti tra una sede e l'altra.

ART. 6 RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al segretario comunale e al recupero, con cadenza annuale, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del segretario comunale, così come determinata dall'art. 105 e seguenti del CCNL relativo al personale dell'area funzioni locali del 17.12.2020, o da diverse previsioni dei contratti collettivi di categoria che si dovessero succedere nel tempo, graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Trivignano Udinese 50,00%;
- Comune di Precenico 50,00%;

ad esclusione dei diritti di rogito, i quali verranno corrisposti al Segretario dal comune a favore del quale verrà rogato il relativo contratto.

Al Segretario che, per esigenze estemporanee di uno dei due enti, debba spostarsi nel corso della giornata nell'altra sede, è dovuto il rimborso dell'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro. Tale spesa rimane a carico dell'ente che richiede lo spostamento e verrà direttamente corrisposta dallo stesso ente al Segretario.

ART. 7 FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi sindaci, che opereranno in accordo con il segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida dal 01/08/2024 fino al 31/07/2026.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le amministrazioni comunali;
- recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare; il relativo procedimento dovrà essere attivato con un preavviso di almeno 30 giorni.

Prima della scadenza la convenzione potrà essere rinnovata per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare, seguendo la medesima procedura.

ART. 9 CLASSE DELLA CONVENZIONE

Alla formale classificazione provvederà la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Trieste, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del Friuli Venezia Giulia, in sede di presa d'atto dell'avvenuta costituzione, secondo le disposizioni vigenti.

ART. 10 REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 11 NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili ai Segretari Comunali e Provinciali, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, sarà inviata alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Trieste, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del Friuli Venezia Giulia per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Trivignano Udinese

Comune di Precenicco